

Interpella n. 1/2022

Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpella ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla "nomina del medico competente in relazione al lavoratore in smart working". Seduta della Commissione del 26 gennaio 2022.

La Confindustria - Imprese per l'Italia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla «...possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all'attuale sempre maggiore del "lavoro agile", ai sensi della L. 22 maggio 2007 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 81 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori autonomi/autodeterminati che operano in smart working e che, in quanto, attualmente, svolgono attività lavorative presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, e, in tal caso, se è possibile, per il datore di lavoro (non pare, anche alla luce dell'attuale situazione pandemica, in ogni caso, stante l'attuale utilizzo del "lavoro agile") individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, visto al lungo che gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuali per apposite aree territoriali (province o/o regioni) e approntamento nominali esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti detti aree.

Al riguardo, premessa che:

- l'articolo 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Definizioni", al comma 1, lettera h), definisce il "medico competente" come: "medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto"; la lettera m) dello stesso comma definisce la "sorveglianza sanitaria" come: "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa"; la lettera l) definisce "enti produttori", "stabilimenti e strutture, finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnica funzionale";